

**- COMUNE DI AULETTA -**

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE  
CONCERNENTE LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE  
INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE**

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 24/3/99

## TITOLO I

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

#### Articolo 1

##### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
3. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

## TITOLO II

### L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.

#### Articolo 2

##### *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.*

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere :
  - le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  - la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
  - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico Comunale e del Comando della Polizia municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

#### Articolo 3

##### *Allegati alla domanda*

1. La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti :
  - il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
  - i materiali da operare nella loro fabbricazione e nelle eventuali strutture di sostegno;

#### Articolo 4

##### *Rilascio dell'autorizzazione*

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni :
  - il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;

- l'interessato abbia sottoscritto il disciplinare che sarà all'uopo predisposto, ed abbia versato le spese di istruttoria della domanda, le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio, il canone nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titolo di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone;
  - l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.
  3. Nel caso in cui si autorizza l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

#### Articolo 5

##### *Uso dell'autorizzazione*

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

#### Articolo 6

##### *Rinnovo dell'autorizzazione*

1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

#### Articolo 7

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

### TITOLO III

#### INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE.

#### Articolo 8

##### *Tipologia*

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che inci-

dono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono :

- le insegne di esercizio;
- le preinsegne;
- le sorgenti luminose;
- i cartelli ;
- gli striscioni, le locandine e gli stendardi ;
- i segni orizzontali reclamistici ;
- gli impianti pubblicitari di servizio ;
- gli impianti di pubblicità o propaganda ;
- le sorgenti acustiche ;
- volantinaggio .

#### **Articolo 9**

##### *Insegne di esercizio*

1. Per " insegna di esercizio " si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

#### **Articolo 10**

##### *Preinsegna*

1. Per " preinsegna " si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

#### **Articolo 11**

##### *Sorgente luminosa*

1. Per " sorgente luminosa " si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, ( praticamente gli U.F.O.: ) illuminano aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

#### **Articolo 12**

##### *Cartello*

1. Per " cartello " si intende un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

#### **Articolo 13**

##### *Striscione, locandina e stendardo.*

1. Per " striscione ", " locandina " e " stendardo " si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o

comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionate sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

#### **Articolo 14**

*Segno orizzontale reclamistico.*

1. Per " segno orizzontale reclamistico " si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, o propagandistici.

#### **Articolo 15**

*Impianto pubblicitario di servizio.*

1. Per " impianto pubblicitario di servizio " si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale ( fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili ) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

#### **Articolo 16**

*Impianto di pubblicità e propaganda.*

1. Per " impianto di pubblicità o propaganda " si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegne di esercizio, né come preinsegna, né come cartello né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

#### **Articolo 17**

*Sorgente acustica.*

1. Per " sorgente acustica " si intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

#### **Articolo 18**

*Volantinaggio.*

1. Per " volantinaggio " si intende qualsiasi attività rivolta alla distribuzione o alla diffusione di materiale cartaceo recante su ambo i lati segni alfanumerici, stemmi o marchi.

### **TITOLO IV**

#### **MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **Articolo 19**

*Dimensioni.*

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. X 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

## Articolo 20

### *Caratteristiche.*

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.
4. I cartelli, le insegne degli esercizi, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente nel tozzo e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m. Rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

## Articolo 21

### *Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.*

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

## TITOLO V

### DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI.

## Articolo 22

### *Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o di interesse storico ed artistico.*

1. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è severamente vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

### **Articolo 23**

#### *Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori.*

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, ed è sempre vietata nei giorni 1 e 2 novembre.
2. E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 50 m. da ( ospedali e case di cura privata, cimiteri, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili ).
3. La pubblicità sonora non può eccedere i 500 ampere.

### **Articolo 24**

#### *Riduzioni del canone.*

1. Il canone è ridotto a metà :
  - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Articolo 25**

#### *Esenzione dal canone.*

1. Sono esenti dal canone :
  - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - gli avvisi al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - la pubblicità escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita ;
  - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazioni del servizio;
  - la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
  - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali,
  - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione per le sedi di comitati, asso-

- ciazioni, fondazioni ed ogni altro ente non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## TITOLO VI

### TARIFFE

#### Articolo 26

##### *Approvazione delle tariffe.*

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera " A ", approvate con delibera di G.C. n. 47 del 16/3/99.
2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 15/12/97, n. 446.
3. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

#### Articolo 27

##### *Ripartizione del territorio comunale.*

1. Agli effetti della tariffa, il territorio comunale potrà essere suddiviso con successivo atto in più zone.

#### Articolo 28

##### *Luogo dell'installazione.*

1. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/3/99.
2. I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.

#### Articolo 29

##### *Installazioni permanenti e temporanee.*

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

#### Articolo 30

##### *Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee.*

1. Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.

2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

## TITOLO VII

### CANONE

#### Articolo 31

*Soggetti obbligati al pagamento del canone.*

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

#### Articolo 32

*Pagamento del canone.*

1. Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 500.000, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in tre trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.
5. Fermo quanto stabilito dall'art. 36 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

## TITOLO VIII

### SANZIONI

#### Articolo 33

*Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione.*

1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria non può esser inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.

#### Articolo 34

*Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie.*

1. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma due dell'art. precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'art. precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente con-

corso alla violazione.

3. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli articoli 16 e segg. della legge 24/11/1981, n. 689.

#### Articolo 35

*Altre sanzioni.*

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art.34, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
  - privi della prescritta autorizzazione;
  - installati in difformità della stessa;
  - quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.
2. In attesa della rimozione il Comune procede all'immediata copertura della pubblicità con essa effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente Pubblico ufficiale.
3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285.
4. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
5. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della legge 24/11/1981, n. 689.

### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

#### Articolo 36

*Autorizzazioni in corso.*

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente all' 1/01/1999 restano valide sino al 31/12/1999 e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 6.

#### Articolo 37

*Organi competenti.*

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

#### Articolo 38

*Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

## SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA

OGGETTO: Nuove tariffe per Pubblicità e Pubbliche Affissioni così come determinate dal Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

P U B B L I C I T A'

TABELLA 1 - (art. 12 D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità ordinaria: tariffa annua per metro quadro:

SUPERFICE	PUBBLICITA' ORDINARIA	PUBBLICITA' LUMONOSA/ILLUMINATA
	Categoria Normale	Categoria Normale
fino a mq. 5,5	19.200	38.400
da 5,6 a 8,5	28.800	48.000
oltre 8,5 mq.	38.400	57.600

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

TABELLA 2 - (art. 13-comma 1 - D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa annua per metro quadro:

Interna	£. 19.200 fino a mq. 5,5
Esterna	£. 28.800 da mq. 5,5 a mq. 8,5 £. 38.400 oltre mq. 8,5

N.B. Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%.

TABELLA 3 - (art. 13-comma 3 lettera A e B - D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli, tariffa annua:

£. 115.200 per autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li
£. 172.800 per autoveicoli con portata superiore a 30 q.li

TABELLA 4 - (art. 13-comma e lettera C - D.L. 15/11/93 n. 507 - Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nella tabella precedente, tariffa annua:

£. 57.000

N.B. Se la pubblicità, di cui alla tabella 3 ed alla tabella 4, è luminosa od illuminata la tariffa è maggiorata del 100% - per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

-----  
TABELLA 5 - (art. 14-comma 1 - 2 - 3 - D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi tariffa per metri quadri:

PUBBLICITA' EFFETTUATA  
PER CONTO PROPRIO

PUBBLICITA' EFFETTUATA  
PER CONTO TERZI

-----  
Categoria Normale

-----  
Categoria Normale

£. 38.400

£. 76.800

Per i periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari a 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.

-----  
TABELLA 6 - (art. 14-comma 4-5 - D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità effettuata con proiezione tariffa giornaliera:

£. 4.800 Categoria Normale

N.B. Se la durata è superiore a 30 giorni, dopo tale periodo la tariffa è ridotta al 50%.

-----  
TABELLA 7 - (art. 15-comma 1 - D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità con striscioni, tariffa per metri quadri e per ogni periodo di 15 giorni o frazione:

£. 19.200 Categoria Normale

-----  
TABELLA 8 - (art. 15 - comma 2 - D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità con aeromobili tariffa per ogni giorno o frazione:

£. 115.200

-----  
TABELLA 9 - (art. 15 - comma 3 - D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità con palloni frenanti tariffa per ogni giorno o frazione:

£. 57.600

-----  
TABELLA 10 - (art. 15-comma 4 - D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità median-distribuzione di materiale pubblicitario oppure con persone circolanti od altro, tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione:

£. 4.800 Categoria Normale

-----  
TABELLA 11 - (Art. 15-comma 5 - D.L. 15/11/93, n. 507) - Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori, tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione:

£. 14.400 Categoria Normale

=====

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70x100:

categoria	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
NORMALE	£. 2.400	£. 720

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è maggiorato del 50%.

Per manifesti costituiti da otto a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% del diritto.

Per quelli costituiti da più di 12 fogli la maggiorazione è del 100%.